

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1962 DELLA COMMISSIONE****del 9 agosto 2017****recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dell'esecuzione dei programmi di attività triennali che hanno avuto inizio il 1° aprile 2015, alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> dovrebbero essere semplificate o chiarite. Allo stesso tempo, è opportuno limitare ulteriormente gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni nazionali.
- (2) Poiché si trovano nella posizione migliore per valutare il rischio effettivo di doppio finanziamento dei vari regimi di aiuto che gestiscono, gli Stati membri dovrebbero stabilire criteri di demarcazione chiari che consentano di distinguere tra le operazioni o le azioni finanziate nel quadro dei programmi di attività triennali e quelle finanziate a titolo di altri strumenti dell'Unione.
- (3) La quota minima del finanziamento dell'Unione assegnato ad ambiti di attività specifici dovrebbe essere stabilita dagli Stati membri interessati, poiché essi si trovano nella posizione migliore per individuare i settori prioritari sensibili nel loro territorio. Al fine di garantire un'attuazione equilibrata delle priorità nel territorio dello Stato membro interessato, tale quota minima dovrebbe applicarsi a tutti i programmi di attività.
- (4) La valutazione dei programmi di attività realizzati precedentemente dalle organizzazioni beneficiarie nel quadro del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 dovrebbe essere inclusa nell'elenco di criteri per la selezione di nuovi programmi di attività.
- (5) A fini di semplificazione, è opportuno autorizzare l'uso di un tasso forfettario per il calcolo delle spese generali.
- (6) Ai fini di una migliore corrispondenza tra le domande di anticipi e la liquidità del beneficiario durante l'esecuzione del programma di attività triennale, è opportuno sopprimere l'obbligo di includere una domanda di anticipo nella domanda di approvazione iniziale.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 611/2014.
- (8) I programmi di attività approvati prima del 1° aprile 2018 dovrebbero continuare a essere disciplinati fino alla scadenza dalle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 applicabili al momento della loro approvazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

**Divieto di doppio finanziamento**

Gli Stati membri stabiliscono criteri di demarcazione chiari per garantire che non sia concesso alcun sostegno a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per operazioni o azioni che ricevono un sostegno nell'ambito di altri strumenti dell'Unione.»;

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GUL 168 del 7.6.2014, pag. 55).

2) all'articolo 3, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Conformemente all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, può essere autorizzata l'esternalizzazione delle attività di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori per le misure di cui al paragrafo 1, alle seguenti condizioni:»;

3) all'articolo 4, paragrafo 1, è soppressa la lettera a);

4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

#### **Ripartizione del finanziamento dell'Unione**

Gli Stati membri stabiliscono la quota minima del finanziamento dell'Unione disponibile a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 assegnata agli ambiti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Tale quota minima si applica a tutti i programmi di attività approvati a norma del presente regolamento nello Stato membro interessato.»;

5) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) la valutazione dei programmi di attività eventualmente già realizzati dalle organizzazioni beneficiarie a norma del regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione (\*), del regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione (\*\*), del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione o del presente regolamento.

(\*) Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16).

(\*\*) Regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 8).»;

6) all'articolo 7, il paragrafo 3 è così modificato:

a) la lettera h) è soppressa;

b) è aggiunto il seguente secondo comma:

«Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri possono decidere se le spese generali sono ammissibili sulla base di un tasso forfettario o dei costi effettivi stabiliti sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari.».

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai programmi di attività che iniziano a decorrere dal 1° aprile 2018 e alle loro procedure di approvazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER